COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 144 DEL 25.09.2025

OGGETTO: INCENTIVI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER GARANTIRE LA PRESENZA AMBULATORIALE. DIRETTIVE

L'anno duemilaventicinque, il giorno venticinque del mese di settembre con inizio alle ore 17:15, Solita sala delle Adunanze e collegamento in remoto da parte degli Assessori Portoghese e Tuveri, la Giunta comunale convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei signori:

		Presente	Assente
CADEDDU MONICA	SINDACO	**X**	
MAMELI MASSIMILIANO	VICE-SINDACO	**X**	
SALIS FRANCESCA	ASSESSORE	**X**	
VARGIU CRISTIAN	ASSESSORE	**X**	
TUVERI NICOLA	ASSESSORE	**C**	
PORTOGHESE ELAINE	ASSESSORE	**C**	
N° Presenti: 6 - N° Assenti: 0			

e con l'assistenza del Segretario Comunale Gianluca Cossu

Il Sindaco Monica Cadeddu, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n. 151/2025 del Responsabile del I Settore, avente ad oggetto: **"INCENTIVI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER GARANTIRE LA PRESENZA AMBULATORIALE. DIRETTIVE".**

Su indicazione del Sindaco

Premesso:

che la figura del medico di medicina generale, introdotta dall'articolo 25 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale, svolge la sua attività di cura e assistenza sui territori, in ambito extra ospedaliero e in forma convenzionata con il Servizio sanitario regionale;

che il medico di medicina generale è parte integrante ed essenziale dell'organizzazione sanitaria complessiva e opera a livello distrettuale per l'erogazione delle prestazioni demandategli dal Piano sanitario nazionale, come livelli di assistenza da assicurare in modo uniforme a tutti i cittadini, nell'ambito dei principi e secondo le modalità scaturite dalla programmazione regionale;

– il riordino del Servizio Sanitario nazionale, avviato dai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 del 7 dicembre 1993, n. 517 e 29 giugno 1999, n. 229, ha comportato una riorganizzazione complessiva dell'area della medicina generale ed accentua il ruolo delle Regioni, delle Aziende e delle organizzazioni sindacali nelle loro diverse articolazioni territoriali per stimolare la crescita di una dinamica innovativa che migliori la qualità dell'assistenza e che contribuisca allo sviluppo di una cultura e di un modo di operare teso all'uso appropriato dell'offerta di prestazioni sanitarie;

– l'assistenza primaria è uno dei fattori cardine contro lo spopolamento delle aree interne e da tempo si richiedono nuove regole al Governo e alla Regione per risolvere criticità che non pesano solo sulla Comunità Locale, ma sono diffuse su tutto il territorio nazionale; la sua valorizzazione e il suo responsabile impegno costituiscono strumenti fondamentali da utilizzare per la realizzazione di obiettivi tesi a coniugare qualità e compatibilità economica;

– da diversi anni si assiste anche nel nostro territorio comunale, a seguito del pensionamento dei medici di base storici, a un numero sempre minore di Medici di Medicina Generale (MMG) disponibili a convenzionarsi con il servizio sanitario pubblico.

– dalla generale carenza di medici e dall'aumentare dei pensionamenti, deriva una forte difficoltà da parte delle aziende sanitarie a reperire professionisti capaci di garantire adeguata assistenza e copertura sul territorio anche a causa dei costi aggiuntivi da sostenere per il viaggio e la disponibilità di un locale idoneo da adibire ad ambulatorio medico che non viene garantito dalla ASL;

Considerato

che l'assenza del medico di base comporta una serie di difficoltà alla cittadinanza, sotto il profilo dei livelli minimi di assistenza sanitaria che deve essere garantita alla popolazione, particolarmente laddove il paziente non ha un reddito sufficiente per ricorrere all'assistenza privata ovvero è affetto da patologie di varia natura che, ad esempio, ne impediscono la deambulazione, privandolo dei servizi sanitari di base garantiti dalla Costituzione;

Tenuto conto

che è compito delle aziende sanitarie valutare gli ambiti territoriali carenti, sulla base delle variazioni demografiche e dell'organizzazione territoriale;

la copertura degli ambiti territoriali con un numero sufficiente di medici convenzionati per l'assistenza primaria, è fondamentale per una corretta gestione del territorio e il relativo diritto alla salute dei cittadini;

Evidenziato

che è pertanto intendimento di questa Amministrazione Comunale impegnarsi per creare le condizioni affinché ogni singolo cittadino possa fare affidamento sull'assistenza sanitaria di base, anche in attuazione delle proprie finalità istituzionali indicate dal Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al D.lgs. n. 267/2000 che, al cui comma 1 dell'art 13 prevede che: "*Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze*.";

Constatato

altresì che costituisce principio interpretativo delle vigenti disposizioni in materia quanto disposto dall'articolo 32 della Costituzione, il quale recita: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti" e che, ai sensi del successivo art. 114: "La Repubblica è costituita dei Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato";

Visto

l'art. 118, comma 1, della Costituzione in cui si prevede che: "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città

metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.";

Rilevato

che, sebbene ai Comuni non è affidata l'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, competenza attualmente trasferita principalmente alle regioni, qui viene in evidenza anche la legge quadro legge n. 328/2000, la quale, emanata con lo scopo di avviare una complessiva riorganizzazione della sicurezza sociale in cui si prevede che debbano collaborare secondo i principi di sussidiarietà e di cooperazione lo Stato, le regioni e gli enti locali, stabilisce come i comuni siano chiamati a erogare prestazioni destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita che, specie, in forza del sopra citato generale principio costituzionale di sussidiarietà verticale delle funzioni amministrative introdotto con la legge costituzionale n. 3/2001, trova particolare applicazione nella ipotesi in cui le regioni non riescano ad assicurare l'erogazione dei servizi sanitari, come verificatosi nella situazione in argomento;

Considerato

che la ASL non dispone di locali da mettere a disposizione del medico di base che dovrebbe pertanto accollarsi i relativi costi di locazione;

i Comuni possono concedere in comodato d'uso gratuito immobili di loro proprietà a medici di base temporanei per garantire la continuità del servizio sanitario.

Ravvisato

l'effettivo interesse pubblico prevalente su quello economico in quanto deve essere escluso lo scopo di lucro poiché l'attività del medico non deve avere finalità commerciali, basato su un'attenta valutazione comparativa degli interessi in gioco considerato che l'obiettivo del Comune deve essere quello di trattenere o attrarre medici sul territorio per garantire il servizio ai cittadini, specialmente a quelli più fragili;

Atteso che

il Comune di Decimomannu intende mettere in campo ogni strumento al fine di tutelare il diritto alla salute dei propri cittadini, prevedendo incentivi per i medici di famiglia assegnati temporaneamente alle sedi territoriali vacanti che, scelgono di lavorare nel territorio comunale in condizioni svantaggiate per ragioni di distanze chilometriche, di assenza di locali adeguati e con una retribuzione ridotta rispetto ai titolari di sede, al fine di tutelare il diritto alla salute della popolazione con il rispetto dei principi di buona amministrazione, trasparenza ed efficienza;

Richiamati

I pareri della Corte dei Conti, tra i quali il recente pronunciamento della Sezione regionale per il controllo della Lombardia, parere n.234/2024, secondo il quale è legittima la concessione di un immobile di *proprietà dell'ente comunale ad uno studio medico associato ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato giustificato dal fatto di incrementare la presenza di medici di medicina generale sul territorio e di rendere maggiormente fruibile il servizio da parte dei soggetti fragili ma deve sottostare ad una rigorosa valutazione in termini di bilanciamento degli interessi pubblici in gioco;*

Dato atto

che non sono presenti immobili di proprietà comunale da destinare a tale finalità di rilevante interesse pubblico e pertanto si rende opportuno prevedere, in alternativa, essendo identica la ratio dell'intervento, un incentivo economico per i medici di medicina generale assegnati temporaneamente a questo territorio a seguito del pensionamento dei titolari;

Ritenuto

di destinare per garantire tale incentivo economico un ammontare di risorse finanziarie la cui entità verrà definita con successivo atto a seguito di verifica delle risorse disponibili nel Bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025;

determinare l'incentivo, visto il mercato immobiliare del territorio, in un massimo di 200 euro mensili per medico temporaneo in riferimento a ciascuna unità immobiliare come da contratti e/o altri atti che dimostrino la disponibilità, a qualsiasi titolo, dei locali in cui si svolge l'attività, fermo restando l'ammontare complessivo suindicato;

Dato atto che

È stato espresso preventivamente il parere tecnico favorevole del responsabile del I Settore ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 e che la presente non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Ritenuto

di dover provvedere in merito;

Con

votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano;

Visti

gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

Di garantire

la continuità della presenza ambulatoriale dei Medici di Medicina Generale assegnati temporaneamente a questo territorio comunale prevedendo per l'anno 2025, un incentivo per medico temporaneo in riferimento all'unità immobiliare in cui si svolge l'attività;

Di rinviare

a successivo atto, la determinazione dello stanziamento delle risorse da destinare a tal fine a seguito di verifica delle risorse disponibili nel bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2025 o apposita variazione al bilancio;

Di demandare

al Responsabile del I Settore la responsabilità del procedimento di concessione del contributo in parola che dovrà essere attivato su richiesta degli interessati, secondo i seguenti criteri:

- la procedura di concessione del contributo è riservata ai soli medici di Medicina generale assegnati temporaneamente ad una sede vacante del territorio comunale;
- l'incentivo, nel limite che sarà determinato con successivo atto, viene concesso a ristoro dell'affitto da sostenere, se questo devesse risultare inferiore verrà corrisposta la cifra effettiva, se superiore o uguale sarà corrisposto l'ammontare massimo stabilito;
- l'incentivo potrà essere riproporzionato al ribasso, qualora la somma totale degli incentivi richiesti dovesse superare l'ammontare complessivo disponibile nel bilancio comunale;
- non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili idonei o adeguabili ad uso ambulatoriale, nel Comune di Decimomannu, fatta salva la titolarità pro-quota di diritti reali, dei quali sia documentata la non disponibilità;
- titolarità di contratto di locazione regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, valido per l'anno 2025 o altro atto da cui si evinca la disponibilità, a qualsiasi titolo, dei locali in cui si svolge l'attività;
- idoneità dell'immobile alla attività ambulatoriale di Medicina di base secondo i criteri urbanistico edilizi, sanitari nonché regionali e disposti dalla Azienda Sanitaria Locale.

Di dichiarare

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV° comma – D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, al fine di provvedere all'adozione dei provvedimenti conseguenti

COMUNE DI DECIMOMANNU

Oggetto proposta di delibera:

INCENTIVI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER GARANTIRE LA PRESENZA AMBULATORIALE. DIRETTIVE

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Decimomannu, 25.09.2025

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Donatella GARAU

COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 144 DEL 25.09.2025

OGGETTO: INCENTIVI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER GARANTIRE LA PRESENZA AMBULATORIALE. DIRETTIVE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
CADEDDU MONICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
COSSU GIANLUCA

Copia di documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).